

**Proponente: 31.B**  
**Proposta: 2025/836**  
**del 20/05/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 856**  
**del 22/05/2025**

**RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.  
311/2004**

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- che con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;

Visto il provvedimento P.G. n. 85987 del 28/03/2025, con il quale il Sindaco Marco Massari ha disposto l'attribuzione alla Dott.ssa Isabella Medicina della responsabilità di direzione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, dal 01/04/2025;

Considerato che:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 prevede che: *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*, fermo restando il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 s.m.i.;
- tale fattispecie integra il c.d. “scavalco d'eccedenza”, che, in deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, può essere attivato esclusivamente fuori dall'orario di lavoro prestato presso l'Ente di appartenenza ed entro il tetto delle 48 ore settimanali, previa autorizzazione, senza necessità di alcuna convenzione tra i due Enti locali interessati (in tal senso consolidata dottrina e giurisprudenza contabile, cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, parere n. 149/2023);
- in ogni caso, gli Enti interessati assicurano la compatibilità dell'ulteriore prestazione lavorativa con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere;

Dato atto che:

- dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense (PR) è pervenuta al P.G. n. 88817 del 01/04/2025 formale Richiesta di autorizzazione ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 ad avvalersi delle prestazioni di un dipendente del Comune di Reggio Emilia a tempo indeterminato e a tempo pieno, generalizzato in Allegato 1 (non pubblicabile, parte integrante della presente determinazione), con il profilo professionale di Funzionario addetto al Coordinamento e Controllo, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Servizio Polizia Locale, per attività di supporto alla Polizia Locale della stessa Unione, per un massimo di 6 ore settimanali, per il periodo dal 01/05/2025 al 31/12/2025, con oneri totalmente a carico dell'Unione e con modalità tali da non interferire con l'attività lavorativa ordinaria, né con i periodi di ferie autorizzate, né con il riposo giornaliero settimanale garantito dal Comune di Reggio Emilia;
- il Comandante della Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia, Dott. Rosati, ha espresso parere favorevole circa tale richiesta, per sei ore settimanali, fino al 31/12/2025, acquisito al P.G. n. 91772 del 05/04/2025;
- il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere siffatta attività di supporto alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense;
- con il presente atto **si autorizza** dunque formalmente il dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzato in Allegato 1 (non pubblicabile), con profilo professionale di Funzionario addetto al Coordinamento e Controllo, assegnato al Servizio Polizia Locale, a prestare attività di supporto alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, per un massimo di 6 (sei) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di

Reggio Emilia, nei giorni concordati con i rispettivi Enti nel rispetto delle esigenze di organizzazione interna, per il periodo **dal 1° giugno al 31 dicembre 2025**, senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune e nel pieno rispetto delle esigenze funzionali e degli interessi istituzionali di quest'ultimo, con oneri totalmente a carico dell'Unione Pedemontana Parmense;

- in particolare, al fine di garantire la compatibilità della prestazione lavorativa autorizzata ex art. 1, c. 557, L. 311/2004 presso l'Unione con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, si precisa che:
  - l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs. 66/2003 s.m.i., comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
  - l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione, per un massimo di sei ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune, sarà concordata dal dipendente autorizzato direttamente con l'Unione stessa, fermo restando il rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali medie, comprese le ore di lavoro straordinario, per le prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti;
  - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, pertanto la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Unione dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
  - le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti ed essendo precluso all'Unione fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune;
  - gli oneri relativi all'autorizzata attività lavorativa di supporto alla Polizia Locale dell'Unione, per un massimo di sei ore settimanali, saranno totalmente a carico dell'Unione Pedemontana Parmense, che provvederà a corrispondere al dipendente la retribuzione spettante e a versare i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge;
  - il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso patito dal dipendente durante il periodo di lavoro presso l'Unione, sia in sede, sia in itinere, sia nel corso di attività svolte per conto dell'Unione;
  - il Comune è inoltre esonerato da qualsivoglia responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi o del dipendente, dall'attività lavorativa prestata da quest'ultimo a favore dell'Unione in forza della presente autorizzazione;
  - per entrambi i rapporti di lavoro, con il Comune e con l'Unione, verranno applicate le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. di **autorizzare** l'Unione Pedemontana Parmense (PR), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per le motivazioni esposte in premessa, visto il richiamato parere favorevole del Comandante della Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia, ad avvalersi delle prestazioni lavorative del dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzato in Allegato 1 (non pubblicabile, parte integrante del presente atto), con profilo professionale di Funzionario addetto al Coordinamento e Controllo, assegnato al Servizio Polizia Locale, per attività di supporto alla Polizia Locale dell'Unione, per un massimo di 6 (sei) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, nei giorni concordati con i rispettivi Enti nel rispetto delle esigenze di organizzazione interna, per il periodo **dal 1° giugno al 31 dicembre 2025**, senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune e nel pieno rispetto delle esigenze funzionali e degli interessi istituzionali di quest'ultimo, con oneri totalmente a carico dell'Unione Pedemontana Parmense;

2. di stabilire, al fine di garantire la compatibilità della prestazione lavorativa autorizzata ex art. 1, c. 557, L. 311/2004 presso l'Unione Pedemontana Parmense con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia, quanto segue:

- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs. 66/2003 s.m.i., comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione, per un massimo di sei ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune, sarà concordata dal dipendente autorizzato direttamente con l'Unione stessa, fermo restando il rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali medie, comprese le ore di lavoro straordinario, per le prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, pertanto la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Unione dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- gli oneri relativi all'autorizzata attività lavorativa di supporto alla Polizia Locale dell'Unione, per un massimo di sei ore settimanali, saranno totalmente a carico dell'Unione Pedemontana Parmense, che provvederà a corrispondere al dipendente la retribuzione spettante e a versare i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge;
- il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso patito dal dipendente durante il periodo di lavoro presso l'Unione, sia in sede, sia in itinere, sia nel corso di attività svolte per conto dell'Unione;
- il Comune è inoltre esonerato da qualsivoglia responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi o del dipendente, dall'attività lavorativa prestata da quest'ultimo a favore dell'Unione in forza della presente autorizzazione;
- per entrambi i rapporti di lavoro, con il Comune e con l'Unione, verranno applicate le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Isabella Medicina)